

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2613-C-ter}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 17 novembre 2015

(Relatore: **QUARANTA**, di minoranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

l'8 agosto 2014 (v. stampato Camera n. 2613)

**MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

il 10 marzo 2015 (v. stampato Senato n. 1429-B)

**MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 13 ottobre 2015

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI
E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

(BOSCHI)

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 ottobre 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al secondo passaggio alla Camera, il testo di riforma costituzionale C. 2613-B, modificato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica, in data 13 ottobre 2015, si conferma palesemente inadeguato a riformare il bicameralismo perfetto vigente ed il titolo V della parte seconda della Costituzione per le ragioni di metodo e merito illustrate nella relazione di minoranza già depositata a mia firma nello scorso dicembre 2014.

Il giudizio negativo non può che confermarsi e semmai aggravarsi alla luce delle modifiche operate dal Senato ed oggetto di questa relazione.

Sono sette gli articoli modificati (1, 2, 30, 37, 38, 39, 40), rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2015, riguardanti: le funzioni del nuovo Senato, le modalità di elezione del Senato, il regionalismo differenziato, l'elezione dei giudici della Corte costituzionale ed il giudizio di legittimità delle leggi elettorali.

Per ciò che concerne le funzioni del Senato, il tentativo operato dalla Camera alta di definirle meglio, provando a dare un ruolo più incisivo ad una camera delle autonomie, che resta un ibrido senza identità, pare non essere riuscito. Le modifiche apportate non fanno che sottolineare come si oscilli in modo incoerente tra il non riconoscere fino in fondo al Senato una reale rappresentanza delle regioni (e la difesa dei conseguenti interessi come da modello tedesco) e, al contrario, assegnare un potere di revisione costituzionale che pare eccessivo ed illegittimo anche alla luce della non elettività dello stesso. L'unico potere esclusivo assegnato alla nuova Camera alta pare quello di raccordo fra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, troppo sovrapponibile ai compiti della conferenza Stato-Regioni (peral-

tro non abolita) per giustificare il senso di questa riforma.

Frutto poi di un vero e proprio bizantinismo lessicale sembra la modifica dell'articolo 2 che conferma la stravaganza di senatori, consiglieri regionali e sindaci, eletti da consiglieri regionali sulla base di una non meglio specificata « conformità » alle scelte degli elettori per i candidati consiglieri che, di fatto, rimanda nel merito ad una successiva legge elettorale bicamerale, in cui l'unico dato certo è che i cittadini non decideranno gli eletti pur consegnando loro il supremo potere: quello di revisione costituzionale, in violazione dell'articolo 1 Cost.

Il nuovo articolo 116 Cost. vede poi un'ulteriore modifica ed un ampliamento delle materie oggetto del cosiddetto « regionalismo differenziato »: sono state aggiunte le disposizioni generali e comuni per le politiche sociali ed il commercio con l'estero. La prima ci pare necessario resti allo Stato per garantire omogeneità e qualità su tutto il territorio nazionale in relazione a competenze tanto delicate e decisive per il welfare; la seconda ci pare fonte di possibili sprechi e duplicazioni inutili non essendo questa una materia per cui la singola regione possa pensare di agire senza tener conto del sistema Paese e del vantaggio di accordi e sinergie di carattere nazionale.

Quanto all'elezione dei giudici della Corte costituzionale qui, davvero in maniera emblematica, emerge come un'impostazione iniziale dissennata produca frutti avvelenati. Le premesse di una scelta frutto di un evidente compromesso privo di senso nascono infatti dalla somma di tre scelte sbagliate: la riduzione del numero dei senatori operata in eccesso rispetto alla Camera (rimasta invariata nei numeri) che comporterebbe la quasi irrilevanza del Senato in una elezione che restasse del Parlamento in seduta con-

giunta, cui si somma la legge elettorale iper maggioritaria della Camera che, assegnando 340 seggi ad un partito solo, sempre per lo squilibrio dei numeri, accentuerebbe l'irrilevanza del Senato. E, inoltre, l'ambiguità di un Senato che, rappresentando le istituzioni locali e non essendo elettivo, dovrebbe eleggere i garanti della nostra Carta costituzionale e dell'unità del Paese. Per queste ragioni è stata fatta la scelta di eleggere separatamente nelle due Camere rispettivamente tre giudici (alla Camera) e due (al Senato). Con il bel risultato finale di dare a questo guazzabuglio di Senato l'elezione di due giudici, di sensibilità evidentemente territoriale, fatto preoccupante anche in considerazione della enorme disparità del peso di talune regioni rispetto ad altre.

Infine va segnalato come l'articolo 39, nel disciplinare il giudizio di legittimità delle leggi elettorali, sembri non considerare la possibilità di leggi elettorali appro-

vate in questa legislatura, successivamente l'entrata in vigore della riforma costituzionale, lasciando un possibile vuoto normativo.

Per le ragioni sopra specificate, il gruppo Sinistra Italiana conferma – ed anzi accentua – la sua contrarietà ad una riforma nata sotto i peggiori presupposti, mai realmente condivisa in Parlamento e frutto di improvvisazione e superficialità. Una riforma dagli esiti pericolosi ed in parte imprevedibili, vista la abnorme concentrazione di potere nelle mani del governo e del premier, ed in un quadro di peggioramento dell'efficienza del procedimento legislativo e di un sistema bicamerale in cui il Senato rischia di non avere un'identità ed una fisionomia definita, con ciò mettendo a rischio gli equilibri e la tenuta del sistema.

Stefano QUARANTA,
Relatore di minoranza

€ 1,00



17PDL0036430